



AVA
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

CIG N. 75071643B6

DISCIPLINARE DI GARA

Schio, lì 24 maggio
Rev. 01

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI); tel. 0445/575707; fax 0445/575813; indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it; e-mail: info@altovicentinoambiente.it; pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.

D'ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata “AVA” o “Stazione Appaltante” o, più brevemente, “S.A.”.

Il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi anche “RUP”), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto all'art. 101 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile Settore Smaltimento Ing. Giovanni Danieli – tel.: 0445/575707 fax: 0445/575813 mail: giovanni.danieli@altovicentinoambiente.it, pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito profilo del committente www.altovicentinoambiente.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli atti di gara sono i seguenti:

1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
2. Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati.

La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito di Alto Vicentino Ambiente srl, con accesso libero, al seguente link: http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_989.html.

Sarà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione del sito per eventuali modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati.

La documentazione è di esclusiva proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl e non è riproducibile, né cedibile, nemmeno parzialmente, e viene concessa in uso alle imprese concorrenti con la limitata finalità di formulare l'offerta.

ART. 3 - CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

Sarà possibile da parte dei concorrenti ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di gara esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo pec appalti@pec.altovicentinoambiente.it entro e non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Le risposte ai quesiti e/o chiarimenti o informazioni di carattere sostanziale saranno pubblicate in forma anonima sul sito web della SA, alla pagina http://www.altovicentinoambiente.it/it/page_1711.html.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 4 – COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del medesimo decreto.

Tutte le comunicazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@pec.altovicentinoambiente.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad AVA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 5 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo presso il termovalorizzatore di AVA in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere al RUP, *esclusivamente per iscritto ai punti di contatto supra indicati*, entro e non oltre 7 giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di inammissibilità.

La richiesta di sopralluogo dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo.

Successivamente, il RUP comunicherà a ciascun concorrente - sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste medesime - data e ora in cui potrà avvenire l'accesso. Potranno accedere all'impianto solo i soggetti indicati nella richiesta (massimo due per volta) per un solo accesso.

Il sopralluogo sarà accompagnato da un tecnico di AVA, all'uopo incaricato, che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dei luoghi, che deve essere prodotta dal concorrente in sede di offerta, inserendola all'interno della "Busta A".

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti, a pena di inammissibilità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, anche costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, anche non ancora costituita in RTI, il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando potrà effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

La presente gara ha per oggetto la fornitura, compreso il servizio di trasporto nonché le attività connesse allo scarico nel serbatoio di stoccaggio dell'impianto di AVA, di bicarbonato di sodio (NaHCO_3) per il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore.

Parte integrante della fornitura è il servizio di supporto e assistenza alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'appalto, al fine di efficientare l'utilizzo del bicarbonato di sodio nell'impianto.

Le modalità dettagliate di espletamento delle prestazioni contrattuali sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, a cui si rinvia.

Il quantitativo di bicarbonato di sodio da fornire, stimato su base statistica in relazione al funzionamento delle tre linee dell'impianto nell'ultimo biennio, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di forniture minime garantite.

AVA si riserva il diritto, in base ai consumi reali del termovalorizzatore, di ridurre o aumentare le quantità indicate, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di indennità, risarcimenti e senza che ciò sia causa di inadempimento, anche solo parziale, degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunque garantire, per tutta la durata dell'appalto, il fabbisogno di fornitura richiesto da AVA.

Si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare la fornitura per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Appaltatore non potrà vantare nei confronti di AVA alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

La fornitura oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla SA.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla SA. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili gli scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la SA segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - IMPORTO TOTALE D'APPALTO. IMPORTO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA

L'importo presunto dell'appalto, per la durata di 24 mesi (ventiquattro), ammonta a € 884.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo presunto dell'appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in totali € 1.326.000,00 oltre IVA di legge per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, come definito al successivo art. "DURATA DELL'APPALTO".

L'importo massimo dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di proroga semestrale come definita al successivo art. "DURATA DELL'APPALTO", è pari a € 1.547.000,00 oltre IVA dilette.

L'importo unitario posto a base di gara ammonta a €/ton. 260,00 oltre IVA di legge.

L'importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a €/ton. 0,00.

Con l'aggiudicatario AVA stipulerà un contratto con cui verrà regolamentata la fornitura secondo condizioni, modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il contratto sarà stipulato a misura, sulla base del prezzo unitario (€/ton.) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il corrispettivo unitario offerto dal concorrente si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla fornitura oggetto d'appalto, in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo totale rischio e sarà, quindi, in caso di affidamento, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni oggetto di appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

ART. 8 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere presumibilmente dal 01.08.2018 e fino al 31.07.2020.

AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, mentre la SA, alla scadenza del primo biennio non è vincolata a proseguire con il contratto. La SA, se del caso, comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 60 giorni prima della scadenza del primo biennio; in mancanza di tale comunicazione, il contratto terminerà alla scadenza naturale, senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al termine dell'appalto (24 mesi o, se del caso, 36 mesi), qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità della fornitura fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento dell'appalto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

Rimane impregiudicato che l'esaurimento della quantità e dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario rispetto alla scadenza del termine temporale, quest'ultimo indicato in via presuntiva. Nel caso in cui, alla scadenza temporale presunta, la quantità di prodotto oggetto dell'appalto non sia stata integralmente richiesta e fornita, la durata potrà essere prorogata temporalmente fino all'esaurimento di detta quantità, previa verifica della disponibilità dell'appaltatore.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti *infra* prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del C.P.;

- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del medesimo decreto, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 10 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- I) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 11 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Oltre ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione di seguito elencati, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

I requisiti speciali di partecipazione obbligatoriamente richiesti sono:

I) requisito di idoneità professionale:

iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per l'attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la SA acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

II) requisiti di capacità economico-finanziaria:

1) **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 500.000,00.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Allegato XVII parte I:

- per le società di capitali mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiamo iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività;

2) **almeno n. 2 (due) idonee referenze bancarie** secondo quanto previsto dall'allegato XVII del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

III) requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 1) **esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni esercizi utili**, per conto di aziende pubbliche o private, **di almeno n. 2 contratti per svolgimento di forniture analoghe a quello oggetto della presente procedura di gara**, per un importo contrattuale complessivo pari ad almeno € 300.000,00 per ciascun contratto.

La comprova del requisito sarà fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'Allegato XVII parte II, mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati da Amministrazione/Ente contraente o da committente privato con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione del contratto.

- 2) **possesso** di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015** (anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata alla fornitura da eseguire.

La comprova del requisito sarà fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento dovrà essere stato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la SA accetterà anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

- 3) **possesso** di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015** (anche 14001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata alla fornitura da eseguire.

La comprova del requisito sarà fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001 sopra citata.

Il certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dovrà essere stato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la SA accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In ogni caso, al fine della partecipazione, sarà ammessa l'adozione di un sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); in tal caso, analogamente a quanto sopra stabilito, la comprova del requisito sarà fornita mediante produzione di copia conforme della relativa registrazione.

Per la disciplina del possesso dei requisiti speciali di partecipazione in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, si rinvia alle disposizioni che seguono.

ART. 12 – INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale richiesto (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto I) relativamente all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane dovrà essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato specifico minimo annuo richiesto (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto II.1) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, in misura maggioritaria, dall'impresa capogruppo mandataria.

Il requisito di capacità economico-finanziaria inerente la presentazione di almeno n. 2 referenze bancarie idonee (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto II.2) deve essere posseduto per intero da tutti i componenti.

Il requisito di capacità tecnico-professionale inerente l'**esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi utili di almeno n. 2 contratti per svolgimento di forniture analoghe** (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto III.1) deve essere posseduto per intero almeno da almeno una delle imprese costituenti il raggruppamento.

I requisiti di capacità tecnico-professionale inerenti il possesso di sistema di gestione della qualità e il possesso di sistema di gestione ambientale (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punti III. 2 e 3) devono essere posseduti entrambi da tutte le imprese.

ART. 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo Decreto, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non sarà consentito l'avvalimento per la dimostrazione né dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. né dei requisiti di idoneità professionale (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto I).

Il ricorso all'avvalimento per il possesso di sistema di gestione della qualità e il possesso di sistema di gestione ambientale (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto punti III. 2 e 3) comporterà l'obbligo dell'ausiliaria di mettere a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento conterrà, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Sarà ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non sarà consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente potrà essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SA imporrà, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara fosse necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunicherà l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la SA procede escluderà il concorrente dalla procedura.

Sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non sarà sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 14 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti speciali di partecipazione richiesti e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il servizio di trasporto viene considerato sub-appalto qualora non rientri nei casi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; se il concorrente intende ricorrere al sub-appalto del trasporto è, pertanto, tenuto obbligatoriamente ad indicare, in sede di offerta, la terna dei sub-appaltatori individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non costituirà motivo di esclusione ma comporterà, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Sarà fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 - PROCEDURA DI APPALTO

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non sarà ammessa la presentazione di offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento, limitate o parziali, a pena di esclusione.

AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, così come, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea alle proprie esigenze.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, in riferimento al/i lotto/i a cui abbia partecipato.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minore prezzo, individuato sulla base del ribasso unico percentuale offerto sul prezzo unitario (€/ton.) posto a base di gara.

ART. 17 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG assegnato.

Alto Vicentino Ambiente srl rientra nell'ambito di applicazione del cd. Split Payment. Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno contenere la seguente annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 – Split Payment".

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a consuntivo, su presentazione di regolari fatture, a mezzo bonifico bancario, con liquidazione a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m..

Prima di effettuare il pagamento delle fatture AVA provvederà a verificare che l'Appaltatore sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (DURC);
- regolarità relativa alle imposte e tasse;
- regolarità con i pagamenti di eventuali subappaltatori.

ART. 18 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

All'atto di presentazione dell'offerta:

- è richiesta a pena di esclusione all'atto di presentazione dell'offerta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo di appalto costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT SPA - AGENZIA DI CORSO PADOVA, N.142/D - 36100 – VICENZA (VI), IBAN : IT 02 C 02008 11802 000013846592;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A – Schemi tipo" al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10/04/2018;
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria provvisoria cesserà al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

All'atto della sottoscrizione del relativo contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della SA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di importo minimo fissato in € 1.000000,00. L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della polizza in essere dovrà essere consegnata ad AVA unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio

Per le imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto nelle percentuali e alle condizioni indicate nel medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà essere presentata copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore. In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo/a costituiscano siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra descritte.

La garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, esclusivamente all'indirizzo di cui all'art. 1) presso l'Ufficio Protocollo (lun./giov.: 8.15-13.00; 14.00-17.30; ven.: 8.15 -13.15) **entro le ore 13,00 del giorno 04/07/2018.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: *"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO PER IL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL – CIG N. 75071643B6 – SCADENZA OFFERTE 04/07/2018 – NON APRIRE"*

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE...) andranno riportati sul plico le informazioni sopra richieste di tutti i singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia, se del caso, se sono da costituirsi.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"BUSTA A - Documentazione amministrativa"

"BUSTA B - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “busta A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE (in formato elettronico su supporto informatico [CD-Rom o chiavetta USB]), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1) **istanza di partecipazione** alla gara, redatta preferibilmente secondo il fac-simile di cui all'allegato A), e contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., reso utilizzando esclusivamente il "Modello DGUE" form digitale disponibile nella documentazione di gara (cfr. Allegati al presente disciplinare) – debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante legale del soggetto concorrente.

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla SA e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

In conformità al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018 e al successivo Comunicato dell'ANAC del 05/04/2018, il DGUE - Documento

di Gara Unico Europeo - dovrà essere allegato in formato elettronico su supporto informatico (CD-Rom o chiavetta USB) alla documentazione amministrativa contenuta nel plico di gara.

Si invita il concorrente a collegarsi al sito: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter?lang=it> e a seguire la procedura ivi descritta.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- da ciascuno dei sub-appaltatori costituenti la terna indicata da concorrente.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017). L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. Si prega di non utilizzare il fac-simile di DGUE in calce al Regolamento UE 2016/7 in quanto non è stato adattato al D. Lgs 50/2016 e alle peculiarità della presente procedura di gara. Usare invece il portale online come precedentemente indicato;

Si precisano le seguenti ulteriori informazioni in ordine alla compilazione del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[precompilata]

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall' "ART. 10 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

3) **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo:**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – rese anche in forma congiunta in un unico documento *oppure* sotto forma di allegati all'istanza di partecipazione - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione di fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

<p>(eventuale) Dichiarazioni integrative SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</p> <p>In tal caso, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – rese anche in forma congiunta in un unico documento oppure sotto forma di allegati all’istanza di partecipazione - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:</p> <p>1. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;</p>
<p>(eventuale) Dichiarazioni integrative SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia</p> <p>In tal caso, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – rese anche in forma congiunta in un unico documento oppure sotto forma di allegati all’istanza di partecipazione - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:</p> <p>1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla SA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;</p> <p>2. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla SA attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;</p> <p>3. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;</p> <p>4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</p> <p>5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>(eventuale) Dichiarazioni integrative SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267</p> <p>In tal caso, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – rese anche in forma congiunta in un unico documento oppure sotto forma di allegati all’istanza di partecipazione - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:</p> <p>1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.</p>

4) **(eventuale) Documentazione e dichiarazioni ulteriori SOLO per i soggetti associati**
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto **“1) istanza di partecipazione”**.

a. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati all'istanza di partecipazione;

- 5) **(a pena di esclusione) cauzione provvisoria**, costituita ai sensi art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto - ovvero pari a € 17.680,00 - nelle forme e con le modalità di cui al medesimo art. 93, e secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo **“CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE”** del presente Disciplinare, cui si rinvia;
- 6) **(a pena di esclusione) contributo ANAC**. contributo ANAC. In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2016, n. 1377, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017”, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura di gara aperta, sono tenuti a versare, a favore della medesima ANAC, il contributo di € 140,00 (centoquaranta/00), citando obbligatoriamente nella causale il CIG della presente procedura di gara, in riferimento a ciascun lotto, ed il proprio codice fiscale. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono contenute nella citata Delibera ANAC e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8> .
- In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
- Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a

condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la SA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*.

- 7) **“PASSOE”** rilasciato dal sistema AVCPASS, necessario alla Stazione Appaltante per procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della delibera attuativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17.2.2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. La mera mancata allegazione del PASSOE, effettuato nei termini, non costituisce causa di esclusione;
- 8) **(eventuale) SOLO nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento** di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): documentazione di cui alla citata norma, ovvero:
In particolare, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) una sua dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante quali siano i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui il concorrente risulta carente e dei quali intende avvalersi e quale sia l'impresa ausiliaria;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- 9) **documentazione sicurezza: documentazione sicurezza:** debitamente sottoscritta per presa visione (MR 7.13.1: impianto di Schio – IQ14 “norme di comportamento per i conducenti esterni all'azienda” – IQ 24 “scarico pneumatico reagenti”) nonché compilata, ove richiesto, e sottoscritta (MR 7.13.2);
- 10) **certificazione attestante l'avvenuta visita dei luoghi** rilasciata dal tecnico incaricato in sede di effettuazione del sopralluogo. La mancata mera allegazione della certificazione in parola non costituirà causa di esclusione, sempreché il sopralluogo sia stato effettuato come stabilito al precedente paragrafo “SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO”;

- 11) **n. 2 referenze bancarie in originale**, a comprova della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria del concorrente.

La presenza nella “documentazione amministrativa” di indicazioni di carattere economico costituirà causa di esclusione dalla gara.

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il predetto plico dovrà contenere, al suo interno, a pena di esclusione:

1) l'**offerta economica**, redatta preferibilmente mediante compilazione del fac-simile allegato, e sottoscritta in calce, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, ovvero, a pena di esclusione, in caso di concorrente plurisoggettivo, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che ne fanno parte.

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull'importo unitario (€/ton.) posto a base di gara - espresso in cifre e in lettere - e il conseguente prezzo offerto, inferiore all'importo unitario posto a base di gara.

Si precisa che, in ogni caso, l'offerta si intende comprensiva dei costi di manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri di sicurezza aziendali) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. Questi ultimi dovranno essere specificati come componente del prezzo offerto.

La mancata indicazione dei costi di manodopera e degli oneri aziendali concernenti gli adempimenti degli oneri di sicurezza determinerà l'esclusione dell'offerta.

Nel caso di discordanza tra l'indicazione di ribasso e/o di prezzo espressa in cifre e/o in lettere, prevarrà l'offerta più conveniente per questa SA.

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, limitate o parziali, a pena di esclusione.

ART. 20 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Si procederà all'apertura dei plichi **il giorno 06/07/2018 alle ore 10,00** presso la sede legale della S.A. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i rappresentanti legali degli operatori offerenti o loro delegati per iscritto. Le sedute pubbliche successive alla prima, si terranno in data e orario previamente comunicati ai concorrenti a pezzo PEC.

Il Seggio di gara procederà all'analisi, in prima seduta pubblica, della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara.

Il provvedimento di ammissione verrà comunicato in sede di gara e sarà soggetto alle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ove lo ritenga opportuno, il Seggio di gara potrà effettuare la verifica dei requisiti su alcuni partecipanti. Diversamente, tali requisiti saranno verificati solo in capo all'aggiudicatario.

Il Seggio di gara procederà, nella stessa o in successiva seduta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Quindi, in applicazione dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di gara valuterà la congruità delle offerte, come di seguito disciplinato.

Una volta conclusesi le operazioni di gara, l'aggiudicatario dovrà comprovare, se non effettuato in precedenza, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati nonché le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti:

- a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali di partecipazione;
- b) l'insussistenza delle ulteriori cause di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni, AVA provvederà a: escludere il concorrente dalla gara, escutere la relativa cauzione provvisoria nonché segnalare il fatto all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016; si procederà, poi, ad aggiudicare l'appalto al concorrente che seguirà in graduatoria.

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per l'individuazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o il seggio di gara procederanno al sorteggio, in seduta pubblica, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal seggio di gara o dal RUP, tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 22 - ESCLUSIONE DELLE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione la procedura di "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda quale la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.

Per dar corso alla sanatoria, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine, non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non sarà sanabile mediante soccorso istruttorio e determinerà l'esclusione dalla procedura di gara.

ART. 23 - VERIFICHE POSSESSO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale avverrà, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

e seguire le istruzioni ivi contenute.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara conclusivo, è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della S.A.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di seguito anche "GDPR"), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento:

- i dati comunicati dai concorrenti verranno acquisiti da AVA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Modalità del trattamento dei dati:

il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

i dati potranno essere comunicati:

- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AVA in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990.

Diritti del concorrente interessato:

al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.

Consenso del concorrente interessato:

acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

ART. 26 - DISPOSIZIONI VARIE

- a. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle regole di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- b. ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del citato decreto. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla SA; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- c. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- d. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- e. le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche;
- f. saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo rischio del mittente – nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oppure i concorrenti i cui documenti d'offerta non siano inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
- g. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dal soggetto concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della stazione appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara, ed eventualmente alla successiva aggiudicazione dell'appalto;

- h. per le procedure di ricorso avverso l'iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l'Organo competente è il T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE); tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza.

Schio, lì 29.05.2018

F.to Il Presidente
Dott. Carlo Lovato